



Sommario

CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO 2019.....	2
LE NEWS DI FEBBRAIO	2
REGIME FORFETARIO – I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE	3
REGIME FORFETARIO – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DA RICHIEDERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO	4
SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2019 PER L’INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	5
PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 FEBBRAIO AL 19 MARZO	7

**CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO 2019**LE NEWS DI FEBBRAIO**SABATINI TER****Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione**

A partire dal 7 febbraio 2019 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso di cui all'articolo 2, D.L. 69/2013. Trattasi della possibilità di accedere al finanziamento (con facoltà di fruire della garanzia all'80% del Fondo di garanzia per le PMI) e al contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Il contestuale decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019 ha disposto l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per l'insufficienza delle risorse disponibili. Viene, inoltre, confermato che le domande inviate via pec dalle piccole e medie imprese nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2018 e il 6 febbraio 2019 sono considerate irricevibili.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto direttoriale n. 1338, 28/01/2019)

INTERESSI DI MORA**Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali**

Il MEF ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8,00%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 18 del 22/01/2019)

ISA**Sono 175 gli indicatori sintetici di affidabilità approvati per il periodo di imposta 2018**

Il decreto del MEF del 28 dicembre 2018 ha approvato 106 nuovi ISA, che si aggiungono ai 69 approvati dal decreto del 23 marzo 2018. Il successivo provvedimento n.23721 dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare per il periodo di imposta 2018. I modelli che sono approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2019.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 23721, 30/01/2019)

DIRITTO CCIAA**Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2019**

Il MISE ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2019 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi stabiliti per le annualità 2017 e 2018 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

(Ministero dello sviluppo economico, nota n. 432856, 21/12/2018)

CORRISPETTIVI**Trasmissione dei corrispettivi solo con registratore telematico**

L'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia:



- obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- dal 1° luglio 2019 obbligatoria per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 obbligatoria per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate.

(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 9, 23/01/2019)

REGIME FORFETARIO – I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfetario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 euro).

Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli:

- oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;
- è precluso l'accesso al regime forfetario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Le novità introdotte hanno sollevato molti dubbi applicativi, solo in parte risolti dall'Agenzia delle entrate attraverso le risposte fornite nel corso dei forum con la stampa specializzata, tenuti nelle giornate del 23 e del 31 di gennaio. Di seguito si riassumono i chiarimenti più interessanti.

Verifica delle soglie di accesso	Per accedere nel 2019 al regime forfetario, nella verifica dei ricavi o compensi incassati nel 2018 si deve far riferimento ai nuovi limiti (65.000 euro). Tale verifica va condotta tenendo conto delle regole proprie del regime contabile adottato (per cassa o competenza). Viene peraltro precisato che, in caso di superamento in corso d'anno del limite di 65.000 euro, la fuoriuscita opererà esclusivamente a decorrere dal periodo d'imposta successivo, senza conseguenze sul periodo d'imposta in corso.
Diritti d'autore	Nella verifica del mancato superamento della soglia di 65.000 euro vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d'autore. Infatti, l'articolo 53, comma 2, lettera b), D.P.R. 917/1986 considera, tra l'altro, redditi di lavoro autonomo "... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".
Opzione – soggetti che in precedenza non avevano i requisiti	I soggetti che, nell'anno 2018, erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'accesso al regime forfetario (ad esempio, ricavi/compensi superiori alle soglie previste,



	<p>oppure presenza di beni strumentali di costo complessivo superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfetario a partire dal 2019.</p> <p>Il forfetario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.</p>
Opzione – soggetti che in precedenza avevano i requisiti, ma hanno utilizzato il regime di contabilità semplificata	<p>Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18, D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, D.P.R. 600/1973 (metodo del registrato = pagato).</p>
Possesso di quote di Srl	<p>È consentito l'accesso nel 2019 al forfetario al soggetto che, pur essendo titolare di quote di Srl con i caratteri previsti dalla norma (di controllo e con attività riconducibile), le abbia cedute entro il 31 dicembre 2018.</p> <p>Viceversa, qualora le quote indicate dalla causa ostativa fossero ancora detenute al 1° gennaio 2019, l'accesso al regime è precluso, anche se la cessione delle medesime dovesse avvenire in corso d'anno, prima del 31 dicembre 2019.</p> <p>Infatti, l'Agenzia ritiene che la causa inibente debba cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato.</p> <p>Al contrario, il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata il 28 dicembre 2019, esce dal regime forfetario dal periodo successivo se, a seguito di tale acquisto, controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.</p>
Prestazioni verso il datore di lavoro	<p>Al fine di verificare la prevalenza dell'attività verso il datore di lavoro (attuale o precedente), occorre far riferimento ai ricavi/compensi conseguiti nel corso del periodo d'imposta.</p>

REGIME FORFETARIO – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DA RICHIEDERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Uno dei vantaggi offerti dal regime forfetario è la riduzione del carico contributivo: a tali soggetti viene infatti riconosciuta la possibilità di ottenere una **riduzione dei contributi previdenziali dovuti per un importo pari al 35%**, tanto in relazione ai minimali (pagati trimestralmente), quando sulle eccedenze calcolate sul reddito effettivo dichiarato nel modello Redditi.

Tale riduzione è applicabile esclusivamente ai contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti, mentre non è applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Va però notato che tale riduzione è facoltativa ed autonoma (nel senso che è possibile utilizzare il regime forfetario senza richiedere la riduzione dei contributi): tale riduzione, infatti, comporta anche una minore copertura previdenziale in quanto, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.



Scegliendo la riduzione del 35% opera l'esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare non saranno applicabili:

- riduzione del 50% previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'articolo 59, comma 15 L. 449/1997;
- riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni.

La volontà di accedere alla riduzione contributiva deve essere manifestata dal contribuente con una specifica istanza da presentare **entro il 28 febbraio**.

SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2019 PER L'INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Come noto l'Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati, sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e il servizio telematico Entratel/Fisconline, per tutte le altre tipologie di dati ad oggi richiesti.

Oltre ai soggetti obbligati all'invio dei dati tessera sanitaria, per i quali l'invio dei dati è scaduto il 31.01.19, **sono tenuti ad inviare i dati all'anagrafe tributaria, entro il 28 febbraio 2019, i seguenti soggetti:**

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati.

A seguito di tale comunicazione, nella dichiarazione precompilata (modello 730/2019 e modello Redditi PF 2019) relativa al periodo di imposta 2018 **saranno presenti queste informazioni:**

- i dati della Certificazione Unica;
- i dati relativi agli immobili;
- gli interessi passivi su mutui;
- i premi assicurativi;
- le spese funebri;
- le spese per la frequenza degli asili nido;
- le spese sanitarie e i relativi rimborsi;
- le spese veterinarie e i relativi rimborsi;
- le spese universitarie e i relativi rimborsi;
- i contributi versati per i lavoratori domestici;
- i contributi previdenziali e i contributi versati alla previdenza complementare;
- i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici;



- alcuni riporti di dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria quali le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con modello F24, le compensazioni eseguite.

I **dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria** all'Agenzia delle Entrate sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati. I soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- le farmacie pubbliche e private;
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia che siano accreditate sia che non siano accreditate con il SSN);
- gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (c.d. "parafarmacie");
- gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- gli iscritti agli Albi degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Il termine per l'invio dei dati delle **spese veterinarie** sostenute dalle persone fisiche è prorogato "a regime" dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa: trattasi di una eccezione, in quanto tutti gli altri soggetti sono tenuti all'invio dei dati al STS entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Nell'ultimo anno alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno ritoccato e aggiornato le specifiche tecniche relative all'invio telematico dei dati relativi ad alcune tipologie di spese deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta lorda delle persone fisiche, in particolare:

- a) provvedimento n. 30383/2018: sono state integrate le informazioni che gli **amministratori di condominio** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, per consentire l'inserimento delle cessioni del credito a terzi, oltre ai dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anche con adozione di misure antisismiche) e di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali che danno diritto alle detrazioni di imposta;
- b) provvedimento n. 30434/2018: sono state integrate le informazioni che gli **istituti di credito** devono comunicare all'Anagrafe tributaria in merito ai bonifici parlanti agevolati, inserendo nelle specifiche tecniche una nuova causale al fine di individuare i bonifici relativi alle spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (c.d. bonus mobili);
- c) provvedimento n. 30472/2018: sono stati modificati i **dati inerenti i contributi detraibili**, anziché deducibili, ricevuti dai soggetti che erogano rimborsi delle spese sanitarie;
- d) provvedimento n. 30549/2018: sono stati modificati i dati per prevedere l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa diverso dall'iscritto alla forma di previdenza complementare, per consentire la corretta deduzione del contributo versato.

Infine con il provvedimento n. 34419 del 9 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'obbligo per **gli asili nido pubblici e privati** di trasmettere all'Anagrafe tributaria **entro il 28 febbraio** di ciascun anno,



l'ammontare delle rette per la frequenza dell'asilo nido pagate nell'anno precedente, con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e l'anno scolastico di riferimento (anche i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le rette devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati dei rimborsi).

PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 FEBBRAIO AL 19 MARZO

SCADENZE FISSE	
20 febbraio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Contributi Enasarco Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2018.</p>
25 febbraio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>
28 febbraio	<p>Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni Iva del 4° trimestre 2018 Scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.</p> <p>Forfettari – regime contributivo agevolato Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Inps, da parte dei contribuenti forfettari esercenti attività d'impresa, della comunicazione con la quale aderire al regime agevolato contributivo. Sempre entro oggi è possibile comunicare anche la revoca del regime agevolato con effetto dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Invio spese modello dichiarativo 2019 precompilato Scade oggi il termine per l'invio telematico, ai fini della predisposizione del Modello dichiarativo 2019 precompilato, dei dati delle:</p>



	<ul style="list-style-type: none">- spese funebri;- spese frequenza asilo nido;- spese veterinarie; sostenute nel 2018. Spesometro – (prorogato al 30/04/2019) <i>Scade oggi il termine per l'ultimo invio della Comunicazione Dati Fatture.</i> <i>Vanno comunicate tutte le fatture emesse, tutte le fatture ricevute e registrate, tutte le note di variazione e le bollette doganali relative al III° trimestre 2018 e al IV° trimestre 2018.</i> Esterometro – (prorogato al 30/04/2019) <i>Scade oggi il termine per la comunicazione, relativamente alle operazioni effettuate a gennaio, all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute da e verso l'estero.</i>
4 marzo	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2019.
7 marzo	Certificazione Unica 2019 Scade oggi il termine per l'invio telematico da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2019 relativa ai: <ul style="list-style-type: none">- redditi di lavoro dipendente e assimilati;- redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
14 marzo	Voucher digitalizzazione Scade oggi il termine per l'invio al Mise da parte dell'impresa della richiesta di erogazione del voucher con contemporanea presentazione della documentazione a corredo.
15 marzo	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
18 marzo	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).



Versamenti Iva trimestrali speciali

Scade oggi per i soggetti c.d. trimestrali il termine per il versamento dell'iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre (codice tributo 6035).

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi il termine per il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili (codice tributo 7085) indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.